

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) MARINARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) MAIMERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) BONACCORSI DI PATTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) NASO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore MARCO MARINARO

Seduta del 22/01/2026

FATTO

La ricorrente è la coniuge superstite del defunto M. M., con cui aveva contratto matrimonio il 15.11.2013, in regime patrimoniale di comunione dei beni (doc.001- estratto di matrimonio). Il de cuius aveva acceso, nell'anno 1990, il conto corrente ordinario per non residenti n. 24H*****70 presso l'odierna resistente e, successivamente, nell'anno 2011, aveva aperto presso lo stesso istituto il conto corrente in valuta estera (USD) n. 247*****70 (doc. 002-contratto c/c in divisa).

Nel corso dell'anno 2022, la ricorrente e suo marito richiedevano formalmente alla banca la cointestazione di entrambi i conti correnti sopra indicati.

Dopo numerose comunicazioni telefoniche e scambi di email con un dipendente dell'istituto (doc. 003), veniva trasmessa tutta la documentazione richiesta, inclusi i moduli denominati "Intestazione di tutti i conti e depositi", debitamente firmati e autenticati (doc. 004- moduli con firma autenticata), con facoltà di compiere, fino all'estinzione dei rapporti, operazioni attive e passive anche disgiuntamente.

La richiesta di cointestazione dei conti correnti era stata avanzata a seguito di gravi e insanabili dissidi tra il de cuius e suo figlio G. M., tali da indurre il primo a voler tutelare la moglie in caso di sua premorienza.

In data 26/02/2023 il marito della ricorrente decedeva e quest'ultima, in qualità di coniuge superstite e cointestataria dei conti, informava tempestivamente la banca trasmettendo il certificato di morte, il certificato negativo di testamento e il certificato integrale di matrimonio (doc.5). Dopo un comprensibile periodo di lutto, la ricorrente iniziava ad organizzarsi per attivare la procedura relativa alla successione mortis causa del marito.

Tuttavia, nel mese di giugno 2024, riceveva gli estratti conto dai quali emergeva, con suo sconcerto, che tutti i fondi presenti erano stati illegittimamente trasferiti tramite due bonifici, (effettuati il 10/05/2024 per un importo di euro 13.075,96 e il 14/05/2024 per dollari USA 41.449,42), a favore del figlio G.M., ad oggi irreperibile (doc.006 – estratto conto maggio 2024).

A fronte di formale diffida, con cui la ricorrente richiedeva altresì, ai sensi dell'art. 119 TUB, la copia integrale dei contratti e delle condizioni generali relativi ai conti correnti sopra indicati, con nota del 20/03/2025, la banca sosteneva che le procedure interne dell'Istituto di credito non consentivano l'aggiunta di nuovi intestatari su richiesta del titolare.

Nella medesima comunicazione, inoltre, la banca dichiarava di aver liquidato il saldo dei conti a favore del sig. G.M. sulla base della documentazione da lui prodotta quale "unico erede", sostenendo di non essere a conoscenza dell'esistenza di altri soggetti aventi diritto all'eredità.

Altresì, la banca rifiutava di trasmettere copia del contratto del c/c n. 24H****470 e i giustificativi dell'operazione di liquidazione dei conti correnti.

Ciò posto in fatto, la ricorrente contesta:

L'illegittimità della liquidazione del 50% dei conti correnti spettante iure proprio alla ricorrente, in contrasto con l'art. 1854 c.c. e l'art. 177 c.c.

In merito alla cointestazione dei conti correnti, il modulo inviato dalla ricorrente e da suo marito nel mese di novembre 2022 è chiaramente volto alla cointestazione dei rapporti.

Inoltre, nel corpo dello stesso modulo, si fa esplicito riferimento agli artt. 1292, 1296 e 1854 c.c., che regolano la cointestazione bancaria e la conseguente solidarietà tra cointestatari, confermando ulteriormente che l'atto in questione non era una semplice delega, ma un'effettiva modifica soggettiva del rapporto bancario con effetti immediati.

Nel caso di specie, pertanto, la ricorrente prima del decesso del marito era titolare, ai sensi della disposizione sopra richiamate, del 50% degli importi giacenti presso i due conti correnti cointestati.

Ne consegue che l'istituto di credito ha illegittimamente liquidato a titolo di crediti iure hereditatis a favore dell'altro coerede somme quantificate in euro 6.537,98 (seimila cinquecento trentasette/98) e dollari USA 20.724,71 (ventimila settecento ventiquattro/71) che in realtà non sarebbero dovute cadere in successione, rappresentando la quota parte della ricorrente di ½ ai sensi dell'art. 1854 c.c.

L'illegittimità della condotta dell'Istituto di credito emerge con evidenza anche qualora si volesse escludere, in via meramente ipotetica, l'avvenuta cointestazione dei conti correnti oggetto di causa.

In tal caso, infatti, troverebbe comunque applicazione l'art. 177, comma 1, lett. b) c.c., secondo cui rientrano nella comunione legale dei beni i frutti e i proventi dell'attività separata di ciascun coniuge, se non consumati al momento dello scioglimento della comunione.

Ne consegue che il saldo attivo dei conti bancari intestati esclusivamente al de cuius, ove costituito da risparmi non consumati derivanti da attività personale, deve considerarsi caduto in comunione de residuo, spettando per la metà al coniuge superstite iure proprio e solo per l'altra metà alla massa ereditaria.

Nel caso di specie, la banca era perfettamente a conoscenza dello status coniugale della ricorrente, avendo ricevuto, subito dopo il decesso del de cuius, copia integrale dell'atto di matrimonio. In ogni caso, avrebbe dovuto rilevarlo applicando l'obbligo di diligenza qualificata previsto dall'art. 1176, comma 2, c.c., alla luce del ruolo professionale e tecnico rivestito dall'Istituto di credito.

La liquidazione integrale del saldo a favore di un terzo — peraltro in assenza di contraddittorio tra gli aventi diritto — configura quindi una grave violazione dei doveri contrattuali e di legge.

La liquidazione o lo svincolo delle somme è legittimo solo se disposto congiuntamente da tutti i coeredi, onde evitare che una singola iniziativa possa compromettere l'equilibrio divisionale e ledere i diritti degli altri partecipanti alla comunione.

In particolare, il Collegio di Napoli (n. 421/2013) ha sottolineato che “la richiesta del singolo coerede, anche se limitata alla propria quota, implica di fatto la liquidazione della sua quota ereditaria”, e che proprio per questo motivo deve essere autorizzata da tutti gli altri coeredi, per non violare l'integrità della massa e non compromettere la futura divisione”.

Nel caso di specie, inoltre, la clausola contrattuale contenuta nell'art. 5 del contratto di conto corrente n. 247*****70 rubricato “Cointestazione del conto con facoltà di utilizzo disgiunto o congiunto” prevede espressamente che, in caso di decesso di uno dei cointestatori, “gli eredi del cointestatore defunto hanno diritto di disporre sul conto solo congiuntamente”.

L'istituto di credito ha violato anche l'art. 119 TUB, in primo luogo omettendo, senza giustificato motivo, di inviare il contratto riferito al conto corrente n. 24H*****69470 e, in secondo luogo, rifiutandosi di trasmettere alla ricorrente i documenti giustificativi dell'operazione di liquidazione dei conti correnti.

Alla luce di quanto sopra esposto, la ricorrente chiede:

-In via principale: accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale della banca per aver illegittimamente disposto la liquidazione integrale dei conti correnti n. 24H*****470 e n. 247*****470 a favore del sig. G.M., con conseguente condanna dell'istituto al risarcimento dei danni in favore della ricorrente, quantificati in:

- i. € 6.537,98 e USD 20.724,71 a titolo di quota iure proprio ex art. 1854 c.c.;
- ii. € 3.268,99 e USD 10.362,35 a titolo di quota iure hereditatis ex art. 581 c.c.;
- iii. per un totale di € 9.806,97 e USD 31.087,06, oltre interessi moratori e/o legali dal dovuto al saldo.

-Sempre in via principale: accertare e dichiarare la violazione dell'obbligo di consegna documentale previsto dall'art. 119 TUB e, per l'effetto, ordinare all'Istituto di credito di mettere a disposizione della ricorrente senza costi:

- i. copia integrale del contratto di conto corrente n. 24H*****470;
- ii. copia dei documenti giustificativi delle operazioni di liquidazione dei conti correnti, effettuate a seguito della morte del de cuius.

-In via subordinata: nella denegata ipotesi in cui non dovesse ritenersi sussistente il diritto iure proprio della ricorrente su parte degli importi giacenti sui conti correnti, accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale dell'intermediario per la liquidazione a favore del solo G. M. delle somme giacenti sui predetti conti correnti e cadute in successione ereditaria e, per l'effetto, condannare

l'istituto al risarcimento in favore della ricorrente della sua quota iure hereditatis di $\frac{1}{2}$ quantificata in € 3.268,99 e USD 10.362,35, oltre interessi moratori e/o legali dal dovuto al saldo.

Domanda, infine, la refusione delle spese legali per euro 1.000,00.

L'intermediario resiste al ricorso ed eccepisce quanto segue.

Il documento fornito da parte ricorrente ed avente denominazione "intestazione di tutti i conti e depositi", ed a cui più volte la ricorrente rimanda, riporta meramente il nominativo del de cuius e, alla voce "Generalità degli intestatari abilitati o Ragione Sociali della Ditta o Ente [...]" anche il nome della ricorrente, abilitata (e non titolare).

Alla luce della documentazione raccolta e della corrispondenza intercorsa, prodotta anche da parte ricorrente, risulta quindi evidente che l'intenzione del de cuius non fosse quella di modificare la titolarità dei rapporti attraverso una vera e propria cointestazione, bensì di conferire alla moglie la semplice abilitazione ad operare sui suoi conti, in veste di rappresentante, senza l'acquisizione di alcun diritto di proprietà sulle somme presenti.

A differenza del rapporto di conto corrente, inoltre, che prosegue in capo agli eredi, la delega ad operare in rapporto conferita dall'intestatario ad un terzo soggetto cessa automaticamente con il decesso dell'intestatario rappresentato.

Inoltre, le procedure non consentono di variare l'intestazione dei rapporti già avviati, aggiungendo un ulteriore nominativo su richiesta del titolare, a motivo dell'impostazione della numerazione dei conti, che prevede per, ad ogni intestazione (singola o plurima) una determinata sequenza numerica.

Pertanto, se il de cuius avesse avuto la necessità di cointestare i suoi conti con la moglie, avrebbe necessariamente chiuso quelli esistenti e provveduto ad aprire nuovi rapporti cointestati con una nuova sequenza numerica.

In secondo luogo, l'art. 5 del contratto di conto corrente n. 247*****70, al quale si richiama la controparte, disciplina la modalità di utilizzo di un conto cointestato con facoltà di utilizzo disgiunto o congiunto, ma non prevede – né espressamente né implicitamente – la possibilità di mutare l'intestazione di un conto già esistente mediante aggiunta di nuovi intestatari su semplice richiesta di uno di essi.

Gli eredi, dal momento del decesso dell'intestatario del rapporto, dimostrata la propria legittimazione alla successione, hanno diritto di ottenere dalla banca la consegna delle somme e altri beni di proprietà del de cuius, e questo sia che l'istanza di consegna sia portata congiuntamente da tutti gli eredi sia che sia avanzata da uno soltanto tra i coeredi, relativamente sia alla quota di eredità di un singolo coerede che relativamente all'intera eredità.

La banca ha dunque agito in base alle informazioni e ai documenti presentati dal figlio G.M., il quale risultava l'unico erede dichiarato e ha fornito tempestivamente tutta la documentazione necessaria. Non avendo, inoltre, ricevuto opposizioni formali da altri potenziali coeredi al momento della liquidazione, la banca non poteva ragionevolmente rifiutare la consegna delle somme richieste, né era tenuta a svolgere ulteriori indagini o a convocare tutti i potenziali coeredi.

In particolare, la ricorrente, con i documenti allegati, dimostra che in data 01/05/2023 ha fornito via email la documentazione a sue mani. Tuttavia, non ha invece dato alcun riscontro alla richiesta da parte della banca di inviare la documentazione tradotta e autenticata e di riferire altresì se vi fossero ulteriori eredi.

In data 21/03/2024, di contro, il figlio del de cuius si è recato personalmente in filiale per fornire la documentazione utile per avviare la liquidazione delle somme, producendo:

i. Copia autentica notarile di apertura della successione (ALL. 10);

- ii. Certificato di morte e del registro dei testamenti che sancisce l'inesistenza di testamenti per il de cuius (ALL. 11);
- iii. Certificato di morte (ALL. 12);
- iv. Atto di nascita (ALL. 13).

Con riferimento all'istanza di cui all'art. 119 TUB, la banca rappresenta che non è stato possibile reperire la copia del contratto di conto corrente nr. 24H*****70, essendo stato concluso nel 1990, mentre produce agli allegati 8 e 9 alle controdeduzioni i "documenti giustificativi delle operazioni di liquidazione dei conti correnti n. 24H*****70 e n. 247*****70", effettuate a seguito della morte del de cuius, inizialmente non forniti per espresso divieto del diretto interessato.

L'intermediario conclude pertanto chiedendo il rigetto del ricorso.

La parte ricorrente replica quanto segue.

Il modulo sottoscritto dal de cuius reca la dicitura inequivoca "Intestazione di tutti i conti e depositi", richiamando espressamente gli artt. 1292, 1296 e 1854 c.c. Tali norme regolano la solidarietà nei rapporti bancari derivanti dalla cointestazione, non una semplice delega.

La banca non può invocare proprie procedure interne (chiusura/riapertura dei conti con diverso numero) per disapplicare la volontà negoziale delle parti, chiaramente formalizzata mediante firma autenticata.

Il fatto che la ricorrente è stata indicata nel modulo come "abilitata" non esclude affatto la volontà del de cuius di cointestare i conti correnti, come emerge in modo espresso dal contenuto del modulo stesso. In altri termini, dall'interpretazione complessiva del documento risulta evidente l'intento del de cuius di attribuire alla moglie la qualità di cointestataria, indipendentemente dalla terminologia tecnica impiegata dalla banca.

Nel caso concreto, tale onere discendeva addirittura dalla clausola n. 5 del contratto di conto corrente n. 247*****70, mentre non è stato possibile verificare se un'analoga clausola fosse prevista anche per il conto corrente n. 24H*****70, atteso che la resistente ha ommesso di produrre copia del relativo contratto anche in questa sede.

La banca era perfettamente a conoscenza dell'esistenza della ricorrente, avendo ricevuto l'atto di matrimonio e altra documentazione subito dopo il decesso del marito.

Ne consegue che l'istituto non poteva in alcun modo ritenere il figlio "unico erede", pena la violazione dei doveri di diligenza professionale (art. 1176, co. 2, c.c.) e di correttezza (art. 1375 c.c.).

I documenti prodotti dal coerede per ottenere lo svincolo delle somme non giustificano affatto la condotta della banca, ma ne aggravano l'incuranza.

Invero, l'allegato n. 10 è una dichiarazione unilaterale redatta dal legale in Uruguay, con cui si affermava che quest'ultimo fosse unico erede ai sensi dell'art. 1025 del codice civile uruguayano. Tale dichiarazione, provenendo dalla stessa parte interessata e rilasciata fuori dal territorio italiano, non ha alcun valore probatorio ai fini della determinazione della situazione ereditaria del de cuius.

Inoltre, l'ordinamento uruguayano prevede regole successorie profondamente diverse da quelle italiane: l'art. 1025 c.c. uruguayano – che attribuisce infatti la successione in primo luogo ai discendenti diretti, escludendo il coniuge (eccetto 4 casi particolari) - non è applicabile al caso di specie; invece l'art. 581 c.c. italiano stabilisce che, in caso di concorso con un figlio, al coniuge spetti comunque la metà dell'eredità.

Quanto al contratto sottoscritto nel 1990, richiama il principio statuito dal Collegio di Coordinamento, dec. n. 15404 del 2021, secondo cui "cui il diritto del cliente di ricevere copia della documentazione contrattuale senza limiti di tempo trova il proprio fondamento normativo nell'art. 117 TUB, e deve

essere tenuto distinto dal diverso dovere di informazione della banca, a cui si riferisce l'art. 119, comma 4°, TUB".

L'intermediario controreplica quanto segue.

Il modulo oggetto della controversia riporta in modo inequivocabile la distinzione tra le due figure; accanto al nome della ricorrente compare il termine "Abilitata", mentre accanto al nome del de cuius è riportato "Titolare".

Anche ipotizzando che la ricorrente non fosse perfettamente consapevole del significato tecnico del termine "abilitata", la presenza di una terminologia differente avrebbe dovuto indurla, secondo criteri di normale diligenza, a chiedere chiarimenti all'istituto o a informarsi circa i diritti e le limitazioni connesse a tale qualifica. La figura dell'"abilitato" si distingue, infatti, nettamente da quella del "cointestatario": il primo è semplicemente delegato a operare sul conto intestato ad altri, senza acquisirne la titolarità o i diritti patrimoniali; il secondo, invece, è a tutti gli effetti titolare del rapporto, con tutti i diritti e doveri che ne conseguono.

La parte ricorrente non ha mai fornito alcun riscontro alla banca nel periodo compreso tra il 01/05/2023 e il 21/03/2024.

La banca, infatti, ha l'obbligo di agire con diligenza e tempestività nel rispondere alle richieste che le vengono rivolte dagli aventi diritto, ma non può sospendere indefinitamente le proprie attività in assenza di comunicazioni o istanze formali da parte degli altri eredi.

DIRITTO

1.- La parte ricorrente, in qualità di coerede, deduce l'illegittimità della condotta della banca per aver svincolato la quota di sua spettanza in favore del figlio del de cuius.

Chiede, pertanto, a titolo di risarcimento del danno subito l'importo di € 9.806,97 e di USD 31.087,06, oltre interessi moratori e/o legali dal dovuto al saldo, equivalente alla quota iure proprio e iure hereditatis non percepita.

Domanda, inoltre, la refusione delle spese legali, per euro 1.000,00.

2.- La peculiarità della vicenda successoria richiede di ripercorrerne brevemente i passaggi salienti ai fini dell'individuazione del thema decidendum.

La ricorrente agisce in qualità di coerede del marito, il quale al momento del decesso, avvenuto il 26.02.2023, risultava titolare del conto corrente per non residenti n. 24 H****70, sottoscritto nel 1990, e del conto corrente in divisa 247***70, aperto nel 2011.

Dalla ricezione dell'estratto conto di maggio 2024 apprendeva della chiusura dei suddetti rapporti e del trasferimento dei rispettivi saldi in favore del figlio del de cuius, G.M., tramite due bonifici di euro 13.075,96 e di dollari USA 41.449,42.

Infatti, in data 21/03/2024, il figlio del de cuius, in qualità di coerede, si è recato personalmente in filiale per fornire la documentazione utile per la liquidazione delle somme, producendo: i. Copia autentica notarile di apertura della successione, con Apostille e relativa traduzione; ii. Certificato di morte e del registro dei testamenti che sancisce l'inesistenza di testamenti per il de cuius; iii. Certificato di morte; iv. Atto di nascita.

Dinanzi all'Arbitro, la ricorrente deduce la responsabilità della banca in base a plurime doglianze, in quanto lamenta:

i. che la banca abbia leso il suo diritto di ottenere iure proprio la metà del saldo giacente sui conti in quanto contitolare dei relativi rapporti e, comunque, legittimata ai sensi dell'art. 177, comma 1, lett.c) c.c., essendo i crediti del de cuius caduti in comunione de residuo;

ii. che l'intermediario abbia comunque leso il suo diritto a ottenere le somme anche iure successionis in qualità di coerede, giacché l'art. 5 del contratto di conto corrente n. 247****0 rubricato "Cointestazione del conto con facoltà di utilizzo disgiunto o congiunto" prevede espressamente che, in caso di decesso di uno dei cointestatari, "gli eredi del cointestatario defunto hanno diritto di disporre sul conto solo congiuntamente";

iii. abbia illegittimamente negato alla ricorrente di ottenere la documentazione bancaria relativa ai due conti, compresa la copia del testo contrattuale.

3.- Passando all'esame delle questioni sottoposte all'Arbitro, occorre in primo luogo valutare la titolarità dei conti correnti oggetto di ricorso al fine di valutare poi la titolarità delle somme ivi depositate al momento dell'apertura della successione.

Dall'esame del carteggio del novembre 2022 relativo a "Documenti da firmare" – cfr. oggetto delle email, prodotte all'allegato 3 al ricorso – emerge come le parti si siano accordate per il coinvolgimento della ricorrente nei rapporti intestati al marito, per il quale era necessario acquisire le "lettere di abilitazione" firmate e gli specimen di entrambi i soggetti.

Detta contrattazione conduceva alla sottoscrizione della modulistica, in cui, in un regime a firma disgiunta, il de cuius viene indicato come "titolare" del rapporto, mentre la ricorrente come "abilitata". Vero è che i nominativi del de cuius e della ricorrente con le predette indicazioni sono inseriti in uno spazio del modulo che si colloca al di sotto di un riquadro nel quale si legge "I contestatari si intendono creditori o debitori in solido – art. 1292 -1296 e 1854 c.c.".

Sul punto, la ricorrente ritiene che tale documentazione sia idonea a comprovare la contitolarità del rapporto, anche a causa dei richiami ai riferimenti normativi concernenti le obbligazioni solidali e la cointestazione del conto corrente.

Per contro, la banca deduce che dal chiaro tenore letterale del testo contrattuale si deduce la differente posizione della ricorrente in quanto soggetto meramente abilitato ad operare sul conto.

La questione rileva sul versante della titolarità delle somme giacenti sui conti correnti, in quanto come cointestataria superstite del conto parte ricorrente avrebbe avuto diritto a metà del saldo, cadendo così in successione solo la restante metà: la ricorrente sarebbe dunque titolare iure proprio del 50% del saldo.

3.1.- Com'è noto, nell'interpretare il contratto si deve indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti e non limitarsi al senso letterale delle parole (art. 1362 c.c.).

Inoltre, in caso di dubbio sul significato delle parole, l'interpretazione prevalente deve essere quella più conveniente alla natura e all'oggetto del contratto (art. 1369 c.c.), ossia in linea con la causa concreta del contratto (cfr. infra Collegio di Bari, decisione n. 1548 del 11/02/2025).

In questo stesso senso, potrebbero venire in rilievo anche altri elementi ermeneutici.

- In primo luogo, il principio secondo cui il contratto deve essere interpretato (art. 1366 c.c.), nonché eseguito (art. 1375 c.c.), secondo buona fede, nell'ottica di una reciproca lealtà negoziale (Collegio di Bari, decisione n. 1548 del 11/02/2025, Collegio di Roma, decisione n. 8218 del 15/07/2024).

- In secondo luogo, la regola in base alla quale, nei rapporti tra professionista e consumatore, in caso di dubbio sul senso di una clausola, prevale l'interpretazione più favorevole al consumatore (art. 35, comma 2, cod. cons., cu cui cfr. Collegio di Bologna, decisione n. 6379 del 22/06/2023, Collegio di Torino, decisione n. 4151 del 02/05/2023, Collegio di Napoli, decisione n. 16575 del 30/12/2022, Collegio di Milano, decisione n. 3094 del 21/02/2022).

3.2.- Invero, ad avviso del Collegio, di là dal rilievo secondo cui nella prassi bancaria non possono venire apportate modifiche alla titolarità dei rapporti per ragioni procedurali (e ciò comporta sempre l'estinzione di un rapporto e l'apertura di un nuovo rapporto), emerge con evidenza come dalla

documentazione sottoscritta nel 2022 l'intestazione dei conti correnti sia rimasta la medesima mentre la moglie (odierna ricorrente) sia stata semplicemente abilitata ad operare sugli stessi (doc. 4, 6 e 7, allegati alle controdeduzioni); ciò significa che entrambi i conti al momento del decesso permanevano nella esclusiva titolarità del marito (de cuius).

4.- La ricorrente ritiene di essere titolare iure proprio delle somme depositate sui conti correnti nella misura del 50% anche in forza del matrimonio contratto con il de cuius in regime di comunione dei beni, circostanza di cui – secondo la prospettazione di parte - la banca avrebbe avuto conoscenza successivamente al decesso del marito, grazie alla trasmissione dell'atto di matrimonio.

4.1.- In effetti, nel Codice civile della Repubblica Orientale dell'Uruguay l'art. 130 prevede che dal momento in cui si celebra il matrimonio si contrae una *sociedad conyugal* (società o comunione di beni) tra i coniugi, salvo che non venga adottato un regime diverso (come la separazione dei beni) tramite apposite convenzioni matrimoniali.

Inoltre, in base all'art. 1955 del medesimo Codice, tutti i beni acquistati a titolo oneroso durante il matrimonio, e non esclusi da altre regole, sono beni *gananciales*, ossia entrano nella comunione dei beni.

Per contro, i beni di proprietà individuale prima del matrimonio rimangono personali, e quindi non entrano nella comunione.

Infine, occorre rilevare che l'art. 1964 del Codice civile uruguayano dispone che tutti i beni posseduti da uno dei coniugi al momento dello scioglimento del matrimonio sono considerati beni della comunione, a meno che non venga provato che appartenevano esclusivamente a uno dei coniugi prima della celebrazione del matrimonio o che sono stati acquisiti successivamente per eredità, legato o donazione.

4.2.- Da tale regime di comunione legale, la parte ricorrente inferisce l'applicabilità al caso di specie dell'art. 177 lett. c), del Codice civile italiano., secondo cui i proventi dell'attività separata svolta da ciascuno dei coniugi cadono al momento dello scioglimento nella comunione differita o "de residuo" quando non siano stati consumati.

Ma tale argomentazione presuppone l'applicabilità della disciplina italiana al rapporto oggetto di esame che invece occorre preventivamente valutare.

4.3.- In particolare, con riguardo all'applicabilità della legge straniera al caso di specie l'art. 30 della L. 218/1995 dispone al primo comma che i rapporti patrimoniali tra coniugi sono regolati dalla legge applicabile ai loro rapporti personali.

A tal proposito l'art. 29 legge cit. prevede che i rapporti personali tra coniugi aventi diverse cittadinanze o più cittadinanze comuni sono regolati dalla legge dello Stato nel quale la vita matrimoniale è prevalentemente localizzata.

In base poi al secondo comma dell'art. 30, i coniugi possono tuttavia convenire per iscritto che i loro rapporti patrimoniali sono regolati dalla legge dello Stato di cui almeno uno di essi è cittadino o nel quale almeno uno di essi risiede.

L'accordo dei coniugi sul diritto applicabile è valido se è considerato tale dalla legge scelta o da quella del luogo in cui l'accordo è stato stipulato.

4.4.- Così brevemente individuata la cornice normativa applicabile alla vicenda in esame, è possibile ricostruire quanto segue:

a) la ricorrente, cittadina uruguayana, sostiene che il regime patrimoniale familiare instaurato a seguito del matrimonio con il de cuius, celebrato in Uruguay, fosse la comunione legale secondo il diritto nazionale;

b) la ricorrente non indica lo Stato nel quale la vita matrimoniale era prevalentemente localizzata, rilevante ai fini della determinazione della legge applicabile al regime patrimoniale del matrimonio; nondimeno, il de cuius era un cittadino uruguayano – deceduto in Uruguay - e il primo conto corrente aperto sin dal 1990 era per “non residenti”; al momento dell’apertura del conto corrente in valuta USD, il de cuius aveva la sua residenza a Salto (Uruguay);
c) non emergono in atti convenzioni matrimoniali;
d) i due conti correnti con la banca italiana sono stati aperti dal de cuius prima del matrimonio con la ricorrente, celebrato nel 2013;
e) all’intermediario era stata trasmessa in allegato alla email del 1° maggio 2023 la dichiarazione notarile, in cui emerge lo status “di coniuge con diritto alla successione” della ricorrente, come da traduzione prodotta; invece, in allegato alla diffida del 25 febbraio 2025 il legale della ricorrente ha prodotto l’originale del certificato di matrimonio contratto nel 2013 nella città di Salto con il marito poi deceduto (redatto in spagnolo).

4.5.- Dai precedenti rilievi traspare che l’intermediario sin dalla comunicazione del maggio 2023 era a conoscenza del fatto che la ricorrente (coniuge del correntista) riteneva – sulla base di una dichiarazione notarile - di godere dello status di erede.

D’altro canto, però non emerge dalla documentazione in atti che prima della liquidazione (in favore del figlio del de cuius e avvenuta nel maggio 2024) la ricorrente abbia reso edotto l’istituto di credito della previgenza della comunione legale secondo il diritto uruguayano.

Sul punto, viene quindi in evidenza il disposto normativo di cui all’art. 30, comma 3, della l. 218/1995, ai sensi del quale il regime dei rapporti patrimoniali fra coniugi regolato da una legge straniera è opponibile ai terzi solo se questi ne abbiano avuto conoscenza o lo abbiano ignorato per loro colpa.

4.6.- Ad avviso del Collegio l’intermediario non ha tenuto una condotta conforme allo standard più elevato di diligenza professionale richiesto dal bonus argentarius alla stregua delle informazioni in suo possesso.

Infatti, la banca era a conoscenza almeno dal 2022 che il correntista era sposato con la ricorrente (si rileva dalla corrispondenza intercorsa al fine di abilitare la ricorrente ad operare sui conti intestati al de cuius) ed inoltre era stata informata il 1° maggio 2023 del decesso proprio dalla medesima ricorrente che aveva trasmesso una dichiarazione notarile nella quale veniva precisato che la stessa era coniugata con il de cuius e che aveva diritto alla successione (ben prima che la banca venisse poi contattata dal figlio del de cuius); per questo motivo la banca avrebbe dovuto ritenere quanto meno contestata la dichiarazione fornita dal figlio quale unico erede (ed anche solo su queste basi avrebbe dovuto rifiutare la liquidazione e ciò anche a prescindere dalla valutazione della legge applicabile al rapporto).

Peraltro, la banca in quanto professionista prima di procedere alla liquidazione avrebbe dovuto valutare la legge applicabile posto che era ben consapevole della situazione del correntista (residente e coniugato in Uruguay) e, quindi, bene avrebbe potuto valutare preliminarmente la sussistenza di una comunione sui depositi esistenti al momento del decesso anche richiedendo ulteriore documentazione ai soggetti che si presentavano alla stessa in qualità di eredi e/o titolari iure proprio.

4.7.- In tal senso, occorre accertare la condotta negligente della banca resistente che ha liquidato interamente le somme presenti sui conti correnti al figlio del de cuius nonostante fosse a conoscenza dell’esistenza di altro (potenziale/dichiarato) erede che aveva provveduto tempestivamente ad informare la banca dalla quale si sentiva tutelata dopo tale comunicazione. D’altronde, il mancato riscontro ad una nota della banca di richiesta documentale e la mancata opposizione formale da parte della ricorrente (che avrebbe dovuto conseguire ad una informativa della banca in ordine alla ricezione

della richiesta del figlio del *de cuius*), rende legittima la condotta della banca che invece appare oltremodo imprudente e priva di una accorta valutazione preventiva della posizione di entrambi i soggetti.

Resta chiaro che la condotta negligente consegue anche soltanto ad una mancata adeguata valutazione della legge applicabile che avrebbe dovuto impedire alla banca di liquidare somme che anche solo presumibilmente spettavano per il 50% iure proprio all'odierna ricorrente.

Infatti, come già rilevato, l'art. 1964 del Codice civile uruguayano dispone che tutti i beni posseduti da uno dei coniugi al momento dello scioglimento del matrimonio sono considerati beni della comunione, a meno che non venga provato che appartenevano esclusivamente a uno dei coniugi prima della celebrazione del matrimonio o che sono stati acquisiti successivamente per eredità, legato o donazione; questo significa che si deve presumere la comunione legale (art. 130 Codice civile uruguayano) e, quindi, la comune proprietà di quanto residuava sui conti correnti al momento del decesso del titolare; il 25 febbraio 2025 è stato poi prodotto anche il certificato di matrimonio dal quale non si evince la scelta per la separazione dei beni o altra convenzione; pertanto, la metà del residuo depositato sui conti spettava alla ricorrente iure proprio e la banca ha errato nel liquidare (interamente) dette somme al figlio a titolo ereditario.

5.- Quanto alla richiesta della ricorrente di partecipare alla divisione ereditaria delle somme in questione, occorre subito ribadire che il *de cuius*, cittadino uruguayano, è morto in Uruguay.

In assenza di patto contrario, la successione dei beni e la divisione ereditaria del *de cuius* è disciplinata dalla legge uruguayana.

Occorre dunque applicare l'art. 1025 c.c. uruguayano che attribuisce la successione in primo luogo ai discendenti diretti, escludendo tutti gli altri eredi, ad eccezione della quota di riserva spettante al coniuge superstite (la "*porción conyugal*").

La "porzione coniugale" è definita dall'art. 874 del Codice civile uruguayano come l'importo necessario per mantenere il coniuge in circostanze simili a quelle di cui ha goduto durante il matrimonio / convivenza.

La *porción conyugal* è un diritto in favore del coniuge superstite nella successione del coniuge deceduto, che non attribuisce lo stato di erede legittimo, ma assegna una quota minima dell'eredità in mancanza di mezzi sufficienti per mantenersi alla morte dell'altro coniuge.

In tal senso, non sussistono elementi che possano consentire un riconoscimento in questa sede di tale diritto che esula dal perimetro della competenza dell'Arbitro.

5.1.- In ogni caso, la parte ricorrente ritiene tuttavia inapplicabile la suddetta norma e afferma la sua natura di erede legittimario in base alla disciplina italiana.

In materia di successione per causa di morte, l'art. 46 della l. 218/1995 sancisce al comma 1 la prevalenza della legge nazionale del soggetto della cui eredità si tratta, al momento della morte, in mancanza di dichiarazione di diverso tenore.

In base al comma 3, la divisione ereditaria è poi regolata dalla legge applicabile alla successione, salvo che i conviventi, d'accordo fra loro, abbiano designato la legge del luogo d'apertura della successione o del luogo ove si trovano uno o più beni ereditari.

5.2.- In generale, l'art. 16 (Ordine pubblico) dispone che la legge straniera non è applicata se i suoi effetti sono contrari all'ordine pubblico.

In tal caso si applica la legge richiamata mediante altri criteri di collegamento eventualmente previsti per la medesima ipotesi normativa. In mancanza si applica la legge italiana.

Peraltro, secondo la Suprema Corte (Cass. civ., sez. III, 14 febbraio 2013, n. 3646) "non è sufficiente che una norma sia inderogabile perché debba essere qualificata di applicazione necessaria".

5.3.- L'art. 32 ter della l. 218/1995 qualifica come di applicazione necessaria le disposizioni dell'art. 1, comma 4, della l. 76/2016 sugli impedimenti relativi alle unioni civili tra persone dello stesso sesso. Ancora, la riforma del diritto di famiglia del 2013 ha modificato la disciplina della filiazione contenuta nella l. n. 218/1995, definendo norme di applicazione necessaria, tra l'altro, quelle che introducono nel nostro ordinamento principi come l'unicità dello stato di figlio.

5.4.- Definito sommariamente il concetto di ordine pubblico e di norme di applicazione necessaria, occorre valutare nel caso in esame se l'applicabilità dell'art. 1025 del Codice civile uruguayano contrasti con i principi cardine del regime successorio italiano e in particolare con la tutela dei legittimari.

Sul punto, si evidenzia che lo stesso legislatore, in materia di diritto internazionale privato, non ha considerato l'istituto quale rappresentazione di un principio di diritto pubblico.

L'art. 46, comma 2, l. 31 maggio 1995, n. 218 infatti, nel disciplinare la facoltà del testatore di sottoporre l'intera sua successione alla legge dello Stato in cui risiede, garantisce la salvezza e tutela dei diritti dei legittimari solo nella misura in cui costoro abbiano la residenza in Italia, al momento della morte del cittadino italiano (che abbia optato per una legge diversa).

Anche in giurisprudenza, peraltro, si è sostenuto che il legislatore ordinario ben potrebbe modificare ed anche sopprimere la legittima, stante la mancata copertura costituzionale (Cass., sez. II, 24 giugno 1996, n. 5832).

5.6.- In conclusione, se il de cuius era cittadino uruguayano ed è deceduto in Uruguay, in assenza di patto contrario, si applica la legge uruguayana (art. 46 l. 218/1995) ed in base a tale disciplina non è possibile riconoscere alcun diritto alla ricorrente.

6.- La parte ricorrente chiede altresì la copia integrale del contratto di conto corrente n. 24H*****470 e la copia dei documenti giustificativi delle operazioni di liquidazione dei conti correnti, effettuate a seguito della morte del de cuius.

6.1.- Quanto alla copia della documentazione contrattuale, la banca rappresenta di non essere riuscita a reperirla essendo stato il contratto concluso nel 1990.

Secondo l'orientamento dell'Arbitro, il diritto di ottenere copia del contratto bancario discende dall'art. 117 TUB oltre che dai principi di buona fede e correttezza, ed è soggetto al termine di prescrizione decennale, decorrente dalla data di cessazione del rapporto (Collegio di Roma, decisione n. 6813/2025). Nel caso di specie i rapporti sono stati chiusi nel maggio del 2024.

Pertanto, occorre accertare il diritto della ricorrente ad ottenere la copia richiesta in quanto non risulta agli atti alcuna documentazione atta a giustificare una impossibilità sopravvenuta (ad es. denuncia di smarrimento o di furto all'Autorità di P.S.).

6.2.- Quanto alla ulteriore documentazione chiesta la banca versa in atti i relativi estratti conto agli allegati 8 e 9 delle controdeduzioni.

In tal senso, sul punto, può essere dichiarata cessata la materia del contendere.

7.- Infine, la ricorrente chiede, a titolo risarcitorio, la condanna dell'intermediario al pagamento dell'importo di € 9.806,97 e di USD 31.087,06, oltre interessi moratori e/o legali dal dovuto al saldo, equivalente alla quota iure proprio e iure hereditatis non percepita.

Ad avviso del Collegio la domanda risarcitoria è fondata, ma limitatamente alla quota del saldo dei due conti correnti alla data di apertura della successione di spettanza della ricorrente iure proprio (pari al 50%).

Con riguardo alla domanda di interessi legali, l'Arbitro è solito accogliere la richiesta in caso di espressa domanda (cfr. Collegio di Roma, decisione n. 12223/23).

8.- Viene formulata infine domanda di refusione delle spese legali per euro 1.000,00 (la notula allegata dal legale indica un importo complessivo di euro 980,00).

In proposito di rammenta che la recente decisione n. 4580/25 del Collegio di Coordinamento ha qualificato la domanda di rimborso delle spese legali come domanda risarcitoria. Ne consegue che:

- la domanda risarcitoria è ammissibile anche se proposta per la prima volta nel ricorso, senza aver costituito oggetto di preventivo reclamo;
- ai fini del suo accoglimento deve risultare oggettivamente necessaria la presenza di un professionista (ad esempio, a causa di un comportamento gravemente scorretto dell'intermediario oppure per il carattere particolarmente difficile e complesso delle questioni oggetto di controversia);
- quanto alla prova, non è richiesto il deposito della parcella, della notula, oppure della fattura emessa dal professionista. Infatti, il ricorrente può produrre ogni evidenza documentale da cui si possa evincere l'effettività, la funzionalità e la rilevanza di tale presenza nella gestione del procedimento;
- la quantificazione del danno avviene in via equitativa; tuttavia, il Collegio dà alcune indicazioni di massima, ritenendo generalmente adeguato un risarcimento pari a euro 300,00 (da aumentare o diminuire tenendo conto delle specificità del singolo caso, ad esempio, per la complessità delle questioni giuridiche sostanziali o procedurali oggetto del ricorso, per il valore della controversia, per il grado di colpevolezza dell'intermediario resistente, per il carattere assolutamente necessario dell'attività di assistenza legale, nonché per la rilevanza della stessa nella gestione del procedimento). Nel caso di specie, considerata la evidente complessità delle questioni giuridiche oggetto del ricorso e, quindi, il carattere necessario dell'assistenza legale che è risultata rilevante nella gestione del procedimento, il Collegio ritiene equo e congruo liquidare un importo pari alla somma richiesta di euro 980,00.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accerta l'illegittimità del comportamento dell'intermediario per aver corrisposto all'erede del de cuius anche la quota spettante iure proprio alla parte ricorrente. Per l'effetto, dispone che l'intermediario corrisponda – a titolo di risarcimento del danno - una somma corrispondente alla metà dei saldi dei conti intestati al de cuius alla data di apertura della successione, con interessi legali dalla data del reclamo. Dispone, inoltre, che l'intermediario fornisca alla parte ricorrente copia integrale del contratto n. 24H*70 sottoscritto nel 1990.**

Dispone, altresì, che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente l'importo di euro 980,00 per spese di assistenza professionale. Respinge nel resto.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE